RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 12

Quando occorre dare in affitto i fondi, l'autorizzazione sara' concessa dal presidente del tribunale con ordinanza non impugnabile, e potra' essere data anche in modo generico sulla istanza del debitore, del creditore o del sequestratario, citato quello fra essi che non si e' unito alla istanza.

Il sequestratario riscuote le rendite e i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione e i tributi pubblici, versera' nella cassa dell'Istituto. Incombe lo stesso obbligo al sequestratario che si trovi gia' nominato sulla istanza di altro creditore.

Per la nomina, revoca e surrogazione del sequestratario si osserva la procedura degli incidenti.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it